Consiglio Regionale della Puglia

LEGGE REGIONALE

Agevolazioni creditizie per il consolidamento delle passività onerose delle imprese agricole

Consiglio Regionale della Puglia

LEGGE REGIONALE

"Agevolazioni creditizie per il consolidamento delle passività onerose delle imprese agricole.".

Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge:

Art. 1

(Finalità)

- 1. Per la ripresa dell'efficienza produttiva delle aziende agricole e in favore degli imprenditori agricoli, coltivatori diretti, coloni, compartecipan ti, cooperative agricole di conduzione, la Regione, a norma della legge 8.11.86, n. 752, può concedere il contributo sugli interessi sui mutui a tasso agevolato con ammortamento fino a 15 anni, per la trasformazione di passività onerose derivanti da esposizioni debitorie per mutui o prestiti agrari a breve o medio termine contratti per far fronte al miglioramento delle strutture aziendali e/o ai danni per avversità atmosferiche e/o per infezioni agli allevamenti.
- 2. I mutui ammissibili al beneficio del concorso regionale non potranno essere superiori nell'ammontare all'esposizione complessiva risultante dai rap porti bancari alla data del 31 dicembre 1986.
- 3. Le operazioni creditizie poste in essere in applicazione della presente legge sono ad ogni effetto operazioni di credito agrario; esse sono assistite da fidejussioni del "fondo interbancario di garanzia" di cui all'art. 36 del la legge 2.6.1961, n. 454 e successive modificazioni e integrazioni.

Consiglio Regionale della Puglia

Art. 2

(Presentazione domanda)

- 1. I soggetti di cui al precedente art. 1 dovranno presentare la domanda intesa ad ottenere i benefici previsti dalla presente legge all'Assessorato regionale all'Agricoltura entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
- 2. Le istanze di cui al precedente comma possono trovare accoglimento nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio, dando priorità alle aziende familiari diretto-coltivatrici e in progressione inversa all'ammontare delle esposizioni.

Art. 3

(Contributi)

- 1. I mutui di cui alla presente legge, ammortizzabili durante i primi sei anni, saranno concessi a tasso agevolato nella misura pari a quella che bime-stralmente potrà essere determinata a norma della legislazione nazionale vigente.
- 2. Per i mutui di durata decennale il tasso agevolato concedibile sarà pari a quello di cui al precedente comma aumentato di un punto.
- 3. Per i mutui di ammortamento quindicennale il tasso agevolato sarà pari al tasso di cui al primo comma del presente articolo aumentato di 1,5 punti.
- 4. Il concorso regionale negli interessi di ammortamento sarà pari alla differenza tra la rata annuale o semestrale determinata a tasso di riferimento e in vigore nel bimestre in cui viene a cadere la data di stipula dell'atto di mutuo e la rata di ammortamento determinata a tasso agevolato autorizzato e in vigore nel bimestre in cui verrà a perfezionarsi l'operazione di mutuo.

Consiglio Regionale della Puglia

5. Eventuali periodi di prefinanziamento non sono ammissibili a tasso agevolato.

Art. 4

(Disposizioni finanziarie)

- 1. Agli oneri rivenienti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con lo stanziamento di cui al cap. 0113030 del bilancio di previsione 1989, che presenta la disponibilità di f. 5.000.000.000=.
- 2. Per gli anni successivi si farà fronte con gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale 1989-1991 all'Obiettivo O1 Sub O1 O3 "Strutture a-gricole", che presenta la disponibilità di f. 63.697.600.000=.

Art. 5

(Norma finale)

1. Per quanto non contemplato nella presente legge, valgono le norme di cui al R.D. 29.7.1927, n. 1509, convertito con modificazioni nella legge 5.luglio 1928, n. 1760 e del Regolamento di attuazione approvato con D.M. 23.1.1928 e successive modificazioni e integrazioni.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO F.to (Prof. Nicola DicCagno)

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to (Prof. Nicola Occhiofino)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO F.F.
F.to (Dott. Francesco Saponaro)

LA SEGRETARIA DEL CONSIGLIO F.F. F.to (Sig.ra Silvana Vernola)

Consiglio Regionale della Puglia

E' estratto del verbale della seduta del 20 dicembre 1989 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DEESCONSEGLIO
F.to (Prof. Nicola Di Cagno)

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (Prof. Nicola Occhiofino)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO F.F.
F.to (Dott. Francesco Saponaro)

LA SEGRETARIA DEL CONSIGLIO F.F. F.to (Sig.ra Silvana Vernola)